

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 191 del 22 aprile 2015

R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per sfalcio prodotti erbosi lotto 1 dx fiume Adige st. 74-96 di Ha 18.30.96 in Comune di Lendinara (RO). Pratica: AD_SF00031. Ditta: AGRIMARS SaS di Marsilio Carlo Umberto SANT'URBANO (PD).

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 19.01.2015 dalla Ditta AGRIMARS SaS di Marsilio Carlo Umberto, nel rispetto della procedura di cui al DGR 783/2005 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi del DGR 1997/2004.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Pareri:

- nulla-osta tecnico dell'Ufficio OO.II. in data 09.12.2014

Verbale di aggiudicazione in data 10.02.2015 in seguito ad esperimento di licitazione privata ai sensi della D.G.R. 783/2005 ed in ottemperanza a quanto previsto nell'Avviso Pubblico pubblicato sul BURV n. 123 del 24.12.2014;

Disciplinare n. 4035 del 10.04.2015.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 19.01.2015 con la quale la Ditta AGRIMARS SaS di Marsilio Carlo Umberto (P.IVA 04596340283) con sede a Sant'Urbano (PD) in Via Valgrande, 60 ha chiesto di partecipare alla gara per l'assegnazione della concessione demaniale per sfalcio prodotti erbosi lotto 1 dx fiume Adige st. 74-96 di Ha 18.30.96 in Comune di Lendinara (RO);

VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio OO.II. fiume Adige in data 09.12.2014;

VISTO che, entro il termine previsto dall'Avviso Pubblico pubblicato sul BURV n. 123 del 24.12.2014 sono pervenute n. 13 richieste di partecipazione di cui 9 richieste con diritto di precedenza (giovani imprenditori agricoli);

VISTO che in data 10.02.2015 alle ore 14.30 si è proceduto al sorteggio pubblico tra gli aventi diritto di precedenza e che la Ditta Ditta AGRIMARS SaS di Marsilio Carlo Umberto (P.IVA 04596340283) con sede a Sant'Urbano (PD) in Via Valgrande, 60 è risultata aggiudicataria della concessione descritta in oggetto;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 10.04.2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la L. n.203 del 03.05.1982;

VISTO il DLgs n. 228 del 18.05.2001 e s.m. e i.;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 783 del 11.03.2005;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta AGRIMARS SaS di Marsilio Carlo Umberto (P.IVA 04596340283) con sede a Sant'Urbano (PD) in Via Valgrande, 60 la Concessione demaniale per sfalcio prodotti erbosi lotto 1 dx fiume Adige st. 74-96 di Ha 18.30.96 in Comune di Lendinara (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 10.04.2015 iscritto al n. 4035 di Rep. di questa Struttura che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 06.04.2015. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2015 è di Euro 567,78 (cinquecentosessantasette/78) come previsto all'art. 10 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti